

TRIBUNALE DI BRESCIA

Sezione fallimentare

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

ex art.14 ter L.27.01.2012 n.3

Nell'interesse del signor ZAMPEDRINI LUCA (C.F. ZMPLCU72P26B157G), nato a Brescia il 26.09.1972, residente a Capriano del Colle (BS) in via dei Ronchi n.11, elettivamente domiciliato, ai fini della presente procedura, in Brescia, via Vittorio Emanuele II nr.4, presso lo studio dell'avv. Marco Fiaccavento (C.F. FCCMRC68H23H717D), pec: marco.fiaccavento@brescia.pecavvocati.it, giusta procura speciale allegata al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al proprio indirizzo PEC marco.fiaccavento@brescia.pecavvocati.it

PREMESSO CHE

- 1) in data 27.05.2021 il ricorrente ha formulato all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia richiesta volta all'ottenimento della nomina di un gestore per la crisi;
- 2) in data 31.05.2021 l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia ha nominato l'avv. Paolo De Pandis del Foro di Brescia (C.F. DPNPLA78R03B157U) con studio in Brescia, via A. Saffi n.5, il quale ha accettato l'incarico conferitogli;
- 3) il ricorrente:
 - non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16.03.1942 n.267 e s.;
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/2012;
- 4) il ricorrente è intenzionato a chiedere la liquidazione del patrimonio ex art.14ter L.3/2012 al fine di superare la crisi di sovraindebitamento in cui versa;
- 5) l'avv. Paolo De Pandis ha provveduto a redigere la relazione particolareggiata, allegata al presente ricorso;

tanto premesso, nel rinviare al contenuto della predetta relazione particolareggiata, il ricorrente, *ut supra* difeso, rappresentato e domiciliato,

RICORRE

a questo Ecc.mo Tribunale affinché, ai sensi dell'art.14 ter e ss. L.3/2012, voglia, con decreto:

1. Dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art.14ter L.3/2012;



2. Disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 23, della L.3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori avverti titolo o causa anteriore;
3. Stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto;
4. Ordinare la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;
5. Ammettere la soddisfazione in prededuzione dei compensi spettanti al professionista incaricato O.C.C.;
6. Disporre che il liquidatore relazioni con cadenza semestrale al Giudice sulle attività svolte;
7. Ordinare la consegna o il rilascio al liquidatore, di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della presente procedura.

Si allega:

- 1) procura
- 2) certificato di residenza e stato di famiglia
- 3) relazione particolareggiata redatta dall'avv. Paolo De Pandis in qualità di O.C.C. designato e relativi allegati.

Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che il presente procedimento ha ad oggetto la composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 e pertanto è dovuto un contributo unificato di € 98,00

Brescia, 5 luglio 2022

Avv. Marco Fiaccavento

